



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 47

ORDINANZA N. 47 DEL 17-03-2020

Oggetto: CHIUSURA PRECAUZIONALE DEI PARCHI PUBBLICI, AREE GIOCO, CENTRI CIVICI E CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE, AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA POPOLAZIONE

L'anno addì diciassette del mese di marzo,

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, contenente le “Misure urgenti per il contrasto e il contenimento nell'intero Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid19” il quale nello specifico all'art. 1, comma 1, lettera b), riporta testualmente “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura ... svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26.02.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 04.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria”;

DATO ATTO della continua evoluzione della situazione emergenziale, che sta facendo registrare aggravamenti della diffusione del COVID-19, anche su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO CHE all'art. 1 comma 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” del sopracitato DPCM del 09.03.2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO, di conseguenza, opportuno adottare ulteriori misure restrittive, anche sul territorio comunale, quale specifiche misure di prevenzione al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini, aree giochi, aree verde, centri civici e cimiteri presenti su tutto il territorio Comunale, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli familiari stretti;

RILEVATA pertanto la necessità di dover intervenire per la tutela della privata e pubblica incolumità ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in particolare dell'art. 54 comma 2 che attribuisce alla persona del Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

quale forma di attuazione del DPCM DEL 11.03.2020

- la chiusura immediata di parchi, giardini pubblici, aree gioco e aree a verdi e i centri civici di tutto il territorio comunale recintati;

- l'interdizione all'accesso e alla sosta all'interno di parchi, giardini pubblici, aree gioco e aree a verdi di tutto il territorio comunale non recintati;
- la chiusura di tutti i cimiteri presenti sul territorio comunale al pubblico, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli familiari stretti;
- il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché dell'impiantistica sportiva a libera fruizione presente all'interno del territorio comunale;
- di stabilire che la presente ordinanza resta in vigore, sino a diverso provvedimento ordinatorio legato al cessare dell'emergenza nazionale;
- alle Forze di Polizia Locale e dello Stato, aventi funzioni di polizia e competenza sul territorio comunale, di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente atto e di provvedere al controllo dell'esecuzione della presente;

DISPONE

Che il presente provvedimento, avente efficacia dalla data dello stesso, sia pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente, nonché trasmesso alla Prefettura – UTG di Perugia, al Comando di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).

IL SINDACO
Mario De Carolis

